SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 68**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 marzo 1993, n. 73.

Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure patrimoniali

1. Quando è disposto il giudizio o comunque si procede al giudizio in ordine a taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, primo comma, 319, 319-*ter*, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, su richiesta del pubblico ministero il giudice dispone, con decreto motivato, il sequestro di beni dell'imputato, nei limiti del valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato ovvero, per i delitti di concussione o corruzione, pari a quanto dato o ricevuto.

2. Il pubblico ministero può procedere ad indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie della persona nei cui confronti si procede al fine di individuare beni che possono essere sottoposti a sequestro ai sensi del comma 1, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2-*bis*, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Il provvedimento di sequestro indicato nel comma 1 è adottato dal giudice competente in ordine alle misure cautelari, a norma degli articoli 279 del codice di procedura penale e 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice; prima della trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio, provvede il giudice per le indagini preliminari.

4. Il sequestro indicato nel comma 1 è regolato dalle disposizioni del codice di procedura penale concernenti il sequestro preventivo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 321 dello stesso codice.

5. L'interessato può chiedere che, in luogo del sequestro, sia ammessa la prestazione di cauzione o di altra idonea garanzia reale. Il giudice, se accoglie la richiesta, stabilisce le modalità di prestazione della garanzia; se questa non viene prestata nel termine e secondo le modalità stabilite, dispone il sequestro.

6. L'interessato può chiedere al giudice che si proceda all'espletamento di una perizia per accertare la corrispondenza tra l'effettivo valore dei beni sottoposti a sequestro e l'importo indicato nel comma 1.

7. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale per taluno dei delitti indicati nel comma 1, il giudice dispone, nel limite del valore ivi indicato, quale accertato in giudizio, la confisca dei beni sottoposti a sequestro, a norma dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, ovvero la confisca della somma depositata a titolo di cauzione, o dispone che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia.

8. Per l'esecuzione della confisca si osservano le disposizioni relative all'esecuzione della misura di sicurezza di cui all'articolo 240 del codice penale; l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Art. 2.

Sequestro e confisca di beni dell'impresa

1. Quando risulta che il soggetto nei cui confronti si procede per il delitto di corruzione ha agito in nome o per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese e risulta altresì che dall'attività per la quale si procede è derivata una grave alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione, ovvero un indebito profitto conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi, il pubblico ministero richiede l'applicazione delle misure indicate nell'articolo 1 sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese, con le forme ivi previste, per un ammontare pari all'importo corrispondente al denaro o alle altre utilità dati o ricevuti o comunque all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato. In tali casi la richiesta di ammissione alla prestazione di cauzione o di garanzia reale può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, al quale il procuratore della Repubblica comunica entro cinque giorni la richiesta di applicazione della misura del sequestro.

Art. 3.

Misure interdittive

1. Salva l'applicazione delle pene accessorie previste dal codice penale, la sentenza di condanna per taluno dei delitti indicati nell'articolo 1 determina l'applicazione dei divieti e delle decadenze di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, per un periodo di cinque anni.

2. La disposizione del comma 1 non si applica in caso di condanna pronunciata con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 442 dello stesso codice.

3. L'articolo 32-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sostituito dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 32-*quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)*. — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, numero 1) del secondo comma, 640-*bis*, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

Art. 4.

Accertamenti di irregolarità amministrative

1. Se nel corso del procedimento penale per uno dei reati indicati nell'articolo 1, comma 1, risultano sufficienti indizi di gravi irregolarità da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti di società, ovvero dei soci al fine di commettere il reato di cui all'articolo 321 del codice penale, il pubblico ministero denuncia i fatti al tribunale per gli accertamenti e i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2409 del codice civile.

Art. 5.

Possesso ingiustificato di valori

1. Il comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così modificato:

a) le parole: «coloro nei cui confronti sono svolte indagini» sono sostituite dalle seguenti: «coloro nei cui confronti pende procedimento penale»;

b) le parole: «ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale»;

c) le parole: «sono puniti con la reclusione da due a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la reclusione da due a cinque anni».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0128

DECRETO-LEGGE 23 marzo 1993, n. 74.

Disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni interpretative in ordine a talune procedure relative al programma di liquidazione dell'EFIM;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, relative alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del predetto decreto, possono utilizzarsi le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARATTA, *Ministro per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0126

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1993.

Proroga del termine per la pronuncia di compatibilità ambientale concernente la realizzazione del ponte sospeso a campata unica per l'attraversamento dello stretto di Messina e suoi collegamenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della citata legge 8 luglio 1986, n. 349;

Considerato che in data 5 aprile 1993 scade il termine di novanta giorni per la pronuncia di compatibilità ambientale concernente la realizzazione del ponte sospeso a campata unica per l'attraversamento dello stretto di Messina e suoi collegamenti;

Ritenuta la necessità di prorogare tale termine, al fine di consentire gli approfondimenti istruttori, anche attraverso la partecipazione dei soggetti interessati, e il deposito di memorie, attesa la particolare situazione ambientale e la rilevanza dell'opera che è destinata a modificare nel medio e lungo periodo l'intero sistema di relazioni sia delle regioni collegate sia dell'intero Paese;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di novanta giorni di cui all'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è prorogato, in relazione al giudizio di compatibilità ambientale concernente il progetto per la realizzazione del ponte sospeso a campata unica per l'attraversamento dello stretto di Messina e suoi collegamenti, di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RIPA DI MEANA, *Ministro dell'ambiente*
RONCHEY, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1993
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 144

93A1784

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1993.

Proroga del termine per la pronuncia di compatibilità ambientale concernente la realizzazione dell'elettrodotto Moncenisio-Piossasco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della citata legge 8 luglio 1986, n. 349;

Considerato che in data 25 aprile 1993 scade il termine di novanta giorni per la pronuncia di compatibilità ambientale concernente la realizzazione dell'elettrodotto a 380 KV a doppia terna Moncenisio-Piossasco;

Ritenuta la necessità di prorogare tale termine, al fine di consentire gli approfondimenti istruttori, anche attraverso la partecipazione dei soggetti interessati, e il deposito di memorie, attesa la particolare situazione ambientale e la rilevanza dell'opera che attraverserebbe il territorio di tre valli montane ed in particolare la Valle di Susa, caratterizzata dalla presenza di una serie di altre opere ed infrastrutture;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di novanta giorni di cui all'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è prorogato, in relazione al giudizio di compatibilità ambientale concernente il progetto per la realizzazione dell'elettrodotto Moncenisio-Piossasco, di sessanta giorni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RIPA DI MEANA, *Ministro dell'ambiente*
RONCHEY, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1993
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 143

93A1785

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 settembre 1992.

Definizione dei criteri per la determinazione dei compensi da erogarsi agli amministratori dei beni confiscati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e succcessive modificazioni;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282;

Visto l'art. 8 del decreto interministeriale 27 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1990;

Decreta:

Il compenso spettante agli amministratori dei beni confiscati di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 282, e quello per i tecnici e le altre persone autorizzate a coadiuvarli è determinato, con provvedimento dell'intendente di finanza competente, sulla base dei seguenti criteri:

a) complessità delle operazioni in relazione alla tipologia dei beni e della gestione dell'azienda;

b) entità delle operazioni e degli accessi ad uffici pubblici e ad istituti di credito;

c) professionalità richiesta dall'assolvimento della funzione;

d) durata dell'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1993
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 253

93A1786

DECRETO 18 marzo 1993.

Fissazione della data di inizio delle attività del centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la regione Trentino-Alto Adige, con sede nel comune di Trento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891, che ha istituito i centri di servizio nell'ambito del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze, ed in particolare gli articoli 1, secondo comma, 2, primo comma, 4 e 14;

Decreta:

Il centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la regione Trentino-Alto Adige, con sede nel comune di Trento, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, inizia la propria attività dal 1° aprile 1993.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

93A1814

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 gennaio 1993

Revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedura automatizzata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429;

Considerato che, in applicazione degli articoli 5 e 27, rispettivamente commi 3 e 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, occorre fissare i criteri selettivi, stabilendo gli scaglioni di pensioni e stipendi nonché le percentuali delle partite da verificare per la pratica attuazione della revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro, disposti mediante procedure automatizzate;

Visti i propri decreti in data 9 luglio 1987, 15 marzo 1988, 4 agosto 1989, 16 ottobre 1990 e 3 gennaio 1992 con i quali sono state fissate le modalità per il riscontro dei pagamenti disposti rispettivamente fino al 31 dicembre 1986, 31 dicembre 1987, 31 dicembre 1988, 31 dicembre 1989 e 31 dicembre 1990;

Ritenuto opportuno definire gli strumenti e le modalità di pianificazione dei controlli in riferimento ai pagamenti eseguiti nell'anno 1991 tenendo conto della capacità operativa delle singole direzioni provinciali in relazione al carico di lavoro ed alla situazione qualitativa e quantitativa del personale assegnato alle direzioni medesime;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il riscontro di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in riferimento ai pagamenti eseguiti dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991, le partite di pensione da verificare sono distinte in quattro scaglioni costituiti dalle pensioni di guerra, dalle pensioni ordinarie, dalle pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza nonché dagli altri assegni vitalizi.

2. La quantità delle partite da verificare, indicata nella allegata tabella *A*, è stabilità in base alle possibilità operative degli uffici, tenendo conto del carico di lavoro di ciascuna direzione e della situazione qualitativa e quantitativa del personale in servizio al 31 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Il riscontro di cui all'art. 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di stipendi per i pagamenti eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 viene effettuato suddividendo le partite di stipendio in quattro scaglioni riferiti rispettivamente ai magistrati, ai dirigenti nonché al personale della scuola, e dei Ministeri.

2. Nell'ambito degli scaglioni la quantità delle partite da verificare, indicata nell'allegata tabella *B*, è stabilita in base alle possibilità operative degli uffici, tenendo conto del carico di lavoro di ciascuna direzione e della situazione qualitativa e quantitativa del personale in servizio al 31 dicembre 1991.

Art. 3.

1. I riscontri di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto vanno effettuati entro il 30 aprile 1993.

Il presente decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

TABELLA *A*

SERVIZIO DELLE PENSIONI

QUANTITÀ DELLE PARTITE DA RISCONTRARE - PAGAMENTI DISPOSTI NELL'ANNO 1991

Provincia	Guerra	Ordin	FS-IIPP	Altre	Totale	Perc	Coeff	N totale partite in pagamento
Agrigento	264	117	107	33	523	3,22	1,09	16 220
Alessandria	279	154	288	72	793	3,00	1,06	26 407
Ancona	371	182	237	46	836	2,86	0,99	29 275
Aosta	37	36	46	12	131	3,05	1,13	4 299
Arezzo	201	93	106	29	429	2,49	0,85	17 239
Ascoli Piceno	152	78	67	20	317	2,07	0,71	15 300
Asti	114	61	100	31	306	3,13	1,09	9 773
Avellino	204	101	56	25	386	2,31	0,78	16 697
Bari	264	294	236	67	861	1,86	0,70	46 378
Belluno	104	47	55	21	227	1,97	0,67	11 495
Benevento	211	96	63	23	393	3,04	1,02	12 936
Bergamo	165	111	132	34	442	1,74	0,62	25 453
Bologna	485	335	525	88	1 433	2,28	0,83	62 724
Bolzano	82	64	83	12	241	1,47	0,54	16 447
Brescia	261	177	205	55	698	2,07	0,74	33 658
Brindisi	158	115	85	25	383	2,93	1,05	13 051
Cagliari	211	332	234	63	840	3,00	1,17	28 013
Caltanissetta	112	67	58	13	250	2,67	0,94	9 378
Campobasso	186	66	52	17	321	2,76	0,90	11 612
Caserta	315	250	128	36	729	2,59	0,94	28 113
Catania	247	256	218	53	774	2,16	0,81	35 837
Catanzaro	304	129	120	40	593	2,36	0,79	25 146
Chieti	257	80	53	24	414	2,17	0,69	19 064
Como	136	101	127	34	398	1,94	0,70	20 528
Cosenza	295	148	117	36	596	2,57	0,88	23 168
Cremona	99	54	99	15	267	1,79	0,64	14 884
Cuneo	168	103	121	40	432	1,87	0,66	23 047
Enna	87	36	32	13	160	2,51	0,83	6 682
Ferrara	150	61	97	24	332	1,94	0,66	17 107
Firenze	400	319	421	98	1 238	2,00	0,73	62 023
Foggia	243	159	170	49	621	2,90	1,03	21 421
Forlì	341	160	216	51	760	2,50	0,86	30 762
Frosinone	632	199	128	40	999	3,73	1,19	26 772
Genova	347	274	407	101	1.129	1,84	0,67	61 404
Gorizia	91	65	59	14	229	2,12	0,76	10 777
Grosseto	117	74	79	27	297	2,66	0,94	11 181
Imperia	143	92	98	34	367	2,78	0,98	13 205
Isernia	136	40	33	13	222	4,41	1,40	5 035
La Spezia	167	176	81	41	465	2,05	0,76	22 728
Latina	361	179	96	38	674	3,67	1,24	18 345
Lecce	298	199	86	40	623	2,17	0,76	28 744
Livorno	141	98	102	28	369	1,87	0,67	19 719
Lucca	247	129	108	32	516	2,24	0,77	23 068
L'Aquila	224	108	97	29	458	2,52	0,86	18 170
Macerata	233	68	66	20	387	2,32	0,74	16 691
Mantova	149	76	14	27	366	2,32	0,81	15 777

LEGENDA: Guerra = Pensioni di guerra; Ordin = Pensioni ordinarie, FS-IIPP = Pensioni istituti di previdenza e Ferrovie dello Stato, Altre = Altre pensioni o assegni vitalizi; Totale = Totale partite da riscontrare, Perc = Percentuale partite da riscontrare.

Provincia	Guerra	Ordin	FS IIPP	Altre	Totale	Perc	Coeff	N totale partite in pagamento
Massa-Carrara	245	91	70	24	430	2,90	0,95	14 818
Matera	92	37	36	11	176	2,70	0,90	6 523
Messina	165	170	148	41	524	1,58	0,59	33 142
Milano	656	498	738	153	2 045	1,78	0,65	114 871
Modena	250	133	140	35	558	2,11	0,73	26 502
Napoli	760	766	615	123	2 264	2,29	0,86	98 814
Novara	117	76	123	35	351	1,91	0,68	18 419
Nuoro	123	90	48	34	295	3,05	1,07	9 662
Oristano	61	59	32	19	171	2,99	1,09	5 722
Padova	308	198	184	48	738	2,14	0,76	34 409
Palermo	399	354	315	83	1 151	2,28	0,84	50 434
Parma	209	96	125	35	465	2,02	0,69	23 074
Pavia	143	86	171	33	433	1,92	0,69	22 510
Perugia	491	167	182	41	881	2,34	0,77	37.584
Pesaro	209	89	95	26	419	2,32	0,78	18 095
Pescara	142	89	65	19	315	2,01	0,71	15 645
Piacenza	91	61	57	18	227	1,46	0,52	15 504
Pisa	181	100	122	27	430	1.97	0.69	21 872
Pistoia	98	54	69	20	241	2,07	0,72	11 662
Pordenone	156	58	54	24	292	2,24	0,73	13 026
Potenza	161	73	58	28	320	2,57	0,86	12 453
Ragusa	105	68	52	19	244	2,39	0,84	10 211
Ravenna	198	65	88	27	378	1,92	0,63	19 706
Reggio Calabria	273	162	211	42	688	2,57	0,91	26 785
Reggio Emilia	167	66	91	22	346	1,77	0,60	19 515
Rieti	99	50	36	16	201	2,39	0,81	8 401
Roma	1 585	1 601	928	312	4 426	1,94	0,72	228 646
Rovigo	125	61	76	18	280	2,81	0,97	9 958
Salerno	357	237	173	47	814	2,11	0,75	38 492
Sassari	112	178	100	35	425	2,15	0,84	19 750
Savona	144	101	159	37	441	2,55	0,92	17 300
Siena	144	64	97	25	330	2,27	0,78	14 562
Siracusa	119	126	85	27	357	2,52	0,94	14 176
Sondrio	47	34	56	10	147	1,89	0.69	7.789
Taranto	91	178	68	26	363	1,60	0,64	22 724
Teramo	192	82	63	21	358	2,94	0,98	12 177
Terni	169	91	77	23	360	2,90	1,00	12 434
Torino	438	407	521	145	1 511	2,03	0,75	74 375
Trapani	170	101	90	28	389	2,40	0,84	16.229
Trento	166	138	145	30	479	1,93	0,71	24 784
Treviso	274	141	158	44	617	1,94	0,67	31 863
Trieste	134	130	159	31	462	1,91	0,72	24 131
Udine	290	153	162	55	660	1,94	0,67	33 955
Varese	139	100	127	35	401	1,87	0,67	21.494
Venezia	281	220	258	50	809	2,11	0,77	38.392
Vercelli	103	61	98	34	296	2,34	0,82	12.665
Verona	270	184	280	54	788	2,04	0,74	38 546
Vicenza	257	137	147	39	580	1,96	0,68	29 656
Viterbo	206	102	78	27	413	2,64	0,90	15 632

LEGENDA Guerra = Pensioni di guerra; Ordin. = Pensioni ordinarie; FS-IIPP = Pensioni istituti di previdenza e Ferrovie dello Stato, Altre = Altre pensioni o assegni vitalizi, Totale = Totale partite da riscontrare; Perc. = Percentuale partite da riscontrare.

TABELLA *B*

SERVIZIO DEGLI STIPENDI

QUANTITÀ DELLE PARTITE DA RISCONTRARE - PAGAMENTI DISPOSTI NELL'ANNO 1991

Provincia	Magis.	Dir.	Scuola	Altri	Totale	Perc.	Coeff.	N. totale partite
Agrigento	15	15	180	136	346	6,01	1,09	5.759
Alessandria	15	15	119	131	280	6,28	1,06	4.459
Ancona	15	22	108	188	333	5,69	1,00	5.857
Aosta	9	15	0	64	88	11,80	1,13	746
Arezzo	15	15	86	93	209	6,17	1,00	3.390
Ascoli Piceno	15	15	120	85	235	5,66	1,00	4.154
Asti	13	15	58	65	151	7,03	1,09	2.147
Avellino	15	20	174	146	355	5,62	1,00	6.313
Bari	19	20	165	155	359	1,72	0,70	20.890
Belluno	13	15	54	69	151	6,70	1,00	2.255
Benevento	15	15	147	106	283	5,69	1,02	4.978
Bergamo	15	16	268	101	400	4,94	1,00	8.094
Bologna	21	17	93	143	274	1,96	0,83	14.009
Bolzano	15	15	73	115	218	6,50	1,00	3.354
Brescia	27	17	293	161	498	5,06	1,00	9.834
Brindisi	15	15	133	102	265	5,90	1,05	4.493
Cagliari	20	15	125	181	341	3,00	1,17	11.375
Caltanissetta	15	15	99	78	207	5,82	1,00	3.555
Campobasso	15	15	96	136	262	6,19	1,00	4.230
Caserta	22	21	341	236	620	5,33	1,00	11.637
Catania	22	15	107	107	251	1,96	0,81	12.777
Catanzaro	32	23	388	238	681	5,29	1,00	12.870
Chieti	15	15	146	125	301	5,07	1,00	5.936
Como	15	18	134	124	291	5,79	1,00	5.022
Cosenza	15	15	111	107	248	2,38	0,88	10.437
Cremona	15	15	70	66	166	6,24	1,00	2.659
Cuneo	15	15	160	100	290	5,43	1,00	5.342
Enna	15	15	68	56	154	6,27	1,00	2.458
Ferrara	15	15	75	104	209	5,17	1,00	4.046
Firenze	21	16	102	180	319	1,93	0,73	16.563
Foggia	19	20	285	170	494	5,39	1,03	9.169
Forlì	15	15	177	130	337	5,47	1,00	6.159
Frosinone	15	18	228	155	416	6,22	1,19	6.692
Genova	19	15	83	123	240	1,76	0,67	13.603
Gorizia	12	15	47	65	139	6,81	1,00	2.042
Grosseto	15	15	71	71	172	6,31	1,00	2.726
Imperia	15	15	61	79	170	6,51	1,00	2.610
Isernia	9	15	59	92	175	9,10	1,40	1.924
La Spezia	15	15	69	84	183	6,42	1,00	2.849
Latina	15	17	225	165	422	6,68	1,24	6.315
Lecce	28	21	294	183	526	5,07	1,00	10.383
Livorno	15	15	101	101	232	5,95	1,00	3.900
Lucca	15	15	117	90	237	5,71	1,00	4.150
L'Aquila	20	21	107	211	359	5,95	1,00	6.030
Macerata	15	15	90	86	206	5,08	1,00	4.058
Mantova	15	15	113	86	229	5,74	1,00	3.993

LEGENDA: Magis. = Magistrati; Dir. = Dirigenti; Scuola = Personale scuola; Altri = Personale Ministeri vari; Totale = Totale partite da riscontrare; Perc. = Percentuale partite da riscontrare.

Provincia	Magis.	Dir.	Scuola	Altri	Totale	Perc.	Coeff.	N. totale partite
Massa-Carrara	15	15	66	64	160	6,36	1,00	2.515
Matera	15	15	99	102	231	6,06	1.00	3.812
Messina	15	15	55	65	150	1,33	0,59	11.255
Milano	58	28	136	238	460	1,84	0,65	25.027
Modena	15	15	127	122	279	4,90	1,00	5.692
Napoli	79	53	228	458	918	2,16	0,86	42.527
Novara	15	15	98	101	229	6,02	1,00	3.801
Nuoro	15	12	113	98	238	6,19	1.07	3.845
Oristano	15	14	61	66	156	7,05	1,09	2.212
Padova	15	15	90	73	193	1,71	0,76	11.277
Palermo	27	26	138	179	370	2,11	0,84	17.529
Parma	15	15	32	42	104	1,94	0,69	5.370
Pavia	15	15	37	43	110	1,83	0,69	6.005
Perugia	15	15	70	87	187	1,92	0,77	9.744
Pesaro	15	15	97	103	230	6,06	1,00	3.793
Pescara	15	17	115	138	285	6,03	1.00	4.729
Piacenza	15	15	65	69	164	6,45	1.00	2.543
Pisa	15	15	37	59	126	1,62	0,69	7.794
Pistoia	15	15	70	60	160	6.25	1,00	2.562
Pordenone	14	15	77	63	169	6,10	1,00	2.772
Potenza	17	16	173	188	394	5,55	1.00	7.105
Ragusa	15	15	110	65	205	5,63	1,00	3.643
Ravenna	15	15	100	93	223	5,98	1,00	3.729
Reggio Calabria	30	19	230	242	521	5,60	1,00	9.302
Reggio Emilia	15	15	106	67	203	5,70	1,00	3.561
Rieti	10	15	54	63	142	6,51	1,00	2.181
Roma	73	65	308	706	1.152	2,00	0.72	57.498
Rovigo	15	15	81	71	182	6,13	1.00	2.967
Salerno	43	28	351	311	733	5,33	1,00	13.747
Sassari	15	15	78	78	186	2,27	0,84	8.185
Savona	15	15	75	83	188	6,31	1,00	2.981
Siena	15	15	25	41	96	2,24	0,78	4.289
Siracusa	15	16	130	104	265	5,68	1,00	4.663
Sondrio	11	15	58	60	144	6,44	1.00	2.237
Taranto	16	16	179	122	333	5,45	1,00	6.114
Teramo	15	15	121	74	225	5,57	1,00	4.037
Terni	15	15	76	76	182	6,22	1,00	2.928
Torino	34	22	119	197	372	2,02	0,75	18.451
Trapani	15	15	129	126	285	5,80	1,00	4.912
Trento	15	15	60	117	207	5,88	1,00	3.521
Treviso	15	15	90	107	227	6,15	1,00	3.691
Trieste	15	15	25	65	120	2,11	0,72	5.680
Udine	15	15	130	143	303	5,43	1,00	5.578
Varese	15	15	172	122	324	5,46	1,00	5.930
Venezia	15	15	79	112	221	2,21	0,77	10.015
Vercelli	15	15	97	82	209	5,95	1,00	3.514
Verona	15	17	215	164	411	5,12	1,00	8.031
Vicenza	15	15	203	107	340	5.23	1,00	6.507
Viterbo	15	15	89	98	217	5,75	1,00	3.776
	1 728	1.626	11.794	11.703	26.851	3.89		689.819

LEGENDA: Magis. = Magistrati; Dir. = Dirigenti; Scuola = Personale scuola; Altri = Personale Ministeri vari; Totale = Totale partite da riscontrare; Perc. = Percentuale partite da riscontrare.

93A1787

DECRETO 11 marzo 1993.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE;

Visto, in particolare, l'art. 43 del predetto decreto legislativo il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, in data 12 febbraio 1993, concernente le modifiche degli articoli 1, 2, 6, 11 e la soppressione degli articoli 17 e 18 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 6, 11 e la soppressione degli articoli 17 e 18 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI

Art. 1.

Comma 1.

La «Fondazione Cassa di risparmio di Carpi» — di seguito chiamata anche Fondazione — è un ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalle leggi e dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 23 novembre 1990, n. 356, loro successive modificazioni e integrazioni e dal presente statuto.

(Omissis).

Art. 2.

(Omissis).

Comma 5.

L'acquisto e la cessazione di azioni della società conferitaria deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 218/1990 e del decreto legislativo n. 356/1990, e loro successive modificazioni e integrazioni.

(Omissis)

Art. 6.

(Omissis).

Comma 3.

I consiglieri sono nominati come segue:

due dall'amministrazione del comune di Carpi;

quattro dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane;

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena.

Comma 4.

Ai consiglieri, da scegliersi tra le persone rappresentative nelle attività professionali, scientifiche e culturali del territorio ove opera l'originario ente creditizio, si applicano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni.

(Omissis).

Art. 11.

Comma 1.

Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre revisori con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, e loro successive modificazioni e integrazioni, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

Comma 2.

Essi sono nominati uno dall'amministrazione del comune di Carpi e due dalla Associazione fra le casse di risparmio italiane, dei quali almeno uno da scegliersi fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(Omissis)

Comma 5.

I revisori rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Comma 6.

Ad essi si applicano le norme degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni.

93A1782

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 marzo 1993.

Designazione di uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati per uso internazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di estendere anche ad altri uffici sanitari l'autorizzazione di cui al predetto decreto, in considerazione delle mutate condizioni del traffico internazionale ed al fine di agevolare i viaggiatori che hanno necessità di essere sottoposti a tali vaccinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale sono i seguenti:

Agrigento-Porto Empedocle: ufficio di sanità marittima;

Ancona: ufficio di sanità marittima;

Arezzo: unità sanitaria locale n. 29 area Antina nord;

Augusta: ufficio di sanità marittima;

Bari: ufficio di sanità marittima;

Bergamo: unità sanitaria locale n. 29;

Bologna: ufficio di sanità aerea;

Bologna: unità sanitaria locale n. 29;

Bolzano: ufficio d'igiene (unità sanitaria locale centro-sud);

Brindisi: ufficio di sanità marittima;

Cagliari: ufficio di sanità marittima;

Catania: ufficio di sanità marittima;

Civitavecchia: ufficio di sanità marittima;

Firenze: unità sanitaria locale n. 10/A;

Foggia-Manfredonia: ufficio di sanità marittima;

Genova: ufficio di sanità marittima;

Genova: soc. nav. «Italia» (limitatamente al personale dipendente);

Imperia: ufficio di sanità marittima;

La Spezia: ufficio di sanità marittima;

Legnano (Milano): unità sanitaria locale n. 70;

Livorno: ufficio di sanità marittima;

Matera: unità sanitaria locale n. 6;

Messina: ufficio di sanità marittima;

Milano: ufficio di sanità aerea (Linate);

Milano: unità sanitaria locale n. 75/1;

Napoli: ufficio di sanità marittima;

Napoli: soc. nav. «Italia» (limitatamente al personale dipendente);

Palermo: ufficio di sanità marittima;

Perugia: unità sanitaria locale n. 3;

Pescara: ufficio di sanità marittima;

Pisa: ufficio di sanità aerea;

Potenza: unità sanitaria locale n. 2;

Ravenna: ufficio di sanità marittima;

Reggio Calabria: ufficio di sanità marittima;

Roma: Ministero della sanità - Direzione gen. serv. igiene pubblica;

Roma: ufficio di sanità aerea di Roma-Fiumicino;

Roma: ufficio di sanità marittima di Roma-Fiumicino;

Roma: unità sanitaria locale RM/1;

Roma: ufficio sanitario della F.A.O.;

Roma: Istituto superiore di sanità (limitatamente al personale dipendente);

Roma: Alitalia (limitatamente al personale dipendente);

Salerno: ufficio di sanità marittima;

Sassari-Porto Torres: ufficio di sanità marittima;

Savona: ufficio di sanità marittima;

Siracusa: ufficio di sanità marittima;

Taranto: ufficio di sanità marittima;

Torino: ufficio di sanità aerea;

Torino: Centro internazionale di perfez. prof. e tecnico dell'Organizzazione internazionale del lavoro (limitatamente al personale dipendente);

Torino: unità sanitaria locale n. 1/23;

Trapani: ufficio di sanità marittima;

Trento: servizio per l'igiene e la sanità pubblica;

Trieste: ufficio di sanità marittima;

Trieste: ufficio d'igiene;

Trieste: soc. nav. Lloyd Triestino (limitatamente al personale dipendente);

Varese: ufficio di sanità aerea (Malpensa);

Venezia: ufficio di sanità marittima;

Verona: unità sanitaria locale n. 25.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Roma, 9 marzo 1993

Il Ministro: COSTA

93A1813

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 1° marzo 1993.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 giugno 1966 contenente la determinazione dei criteri di massima per l'esame dei cortometraggi ai fini dell'assegnazione dei premi di qualità.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 49 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 12 novembre 1965), parzialmente modificato dall'art. 16 della legge 21 giugno 1975, n. 287 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'11 luglio 1975);

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 9 luglio 1966), parzialmente modificato dai decreti in data 21 marzo 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 19 aprile 1967) e 28 gennaio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985), contenente la determinazione dei criteri di massima ai quali deve attenersi la commissione prevista dall'art. 49 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nell'esame dei cortometraggi ai fini dell'assegnazione dei premi di qualità di cui all'art. 11 della legge stessa, parzialmente modificato dall'art. 5 della legge 21 giugno 1975, n. 287;

Considerata l'opportunità di apportare modifiche al sopra citato decreto del 20 giugno 1966, al fine di rendere i lavori della commissione più adeguati alle esigenze di trasparenza richiesta dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990);

Decreta:

Articolo unico

L'art. 4 del decreto ministeriale 20 giugno 1966, citato in premessa, contenente la determinazione dei criteri di massima per l'esame dei cortometraggi ai fini dell'assegnazione dei premi di qualità, è così modificato e integrato:

«1. I premi di qualità sono assegnati ai cortometraggi in concorso che siano di livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, artistico e culturale.

2. Potranno quindi essere premiati solo quei cortometraggi che, valutati superiori alla media, raggiungano un livello particolarmente elevato in ciascuno dei requisiti, tecnico, artistico e culturale, richiesti dalla legge. A tali fini la commissione determinerà il livello medio della produzione, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche, artistiche e culturali delle pellicole, quali, a titolo esemplificativo, la fotografia, il montaggio, la sincronizzazione, gli effetti speciali, la regia, il commento musicale, la recitazione, l'ideazione, i testi.

3. La commissione, pertanto, nel redigere motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso, dovrà riferirsi esclusivamente e specificamente alle qualità tecniche, artistiche e culturali di ciascun cortometraggio, riportando negli appositi verbali anche i criteri di valutazione e il procedimento di scelta adottati».

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua data.

Roma, 1° marzo 1993

Il Ministro: BONIVER

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 49 della legge n. 1213/1965 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia) è il seguente:

«Art. 49 *(Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi)*. — La commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'art. 11 è composta di:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818;

c) un docente universitario in materie scientifiche e un docente di sociologia o di psicologia designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente, che subentra nell'incarico solo in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento permanente del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film la cui domanda di nazionalità sia stata presentata nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta.

Per essere nominati componenti della commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio».

— Il testo dell'art. 11 della sopracitata legge n. 1213/1965 è il seguente:

«Art. 11 *(Premi di qualità)*. — I cortometraggi, per i quali sia stata presentata in ciascun trimestre domanda di nazionalità, corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al quarto comma dell'art. 10, unitamente alla copia campione del film, concorrono all'assegnazione dei premi di qualità.

I cortometraggi prescelti dalla commissione, che non ottengono il riconoscimento della nazionalità di cui agli articoli 10 e 19 della presente legge, sono esclusi dalla graduatoria di merito.

Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati i seguenti premi:

a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;

b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;

c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno.

Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e siano iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico.

L'ammontare dei premi suddetti viene ridotto del dieci per cento nel caso che il cortometraggio premiato sia stato girato in bianco e nero e viene, invece, aumentato del dieci per cento nel caso che il cortometraggio sia di animazione.

I premi eventualmente non assegnati in ciascun trimestre vanno ad aumentare il numero dei premi da assegnare nel trimestre successivo purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

I premi di qualità sono assegnati, entro il trimestre successivo, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della commissione di cui all'art. 49, ai cortometraggi in concorso che siano di livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, artistico e culturale. La commissione redige motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso.

Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della S.I.A.E. che il film sia stato proiettato in almeno 500 sale cinematografiche.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora la distribuzione del cortometraggio sia garantita per lo stesso numero di sale dall'Ente autonomo di gestione per il cinema che, a tal fine, si avvarrà dell'Istituto Luce.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà ad organizzare una pubblica proiezione di tutti i cortometraggi in concorso.

Venti premi da lire cinque milioni e 500 mila ciascuno, da attribuire al produttore del film, sono inoltre riservati, per ogni esercizio finanziario, ai cortometraggi dichiarati nazionali dalle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma. L'assegnazione dei premi è effettuata, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della commissione prevista dall'art 49, tra i film designati da detti Stati che, a tal fine, possono presentare, entro ciascun esercizio, due film o il cinque per centro della rispettiva produzione dell'anno precedente».

— Il testo dell'art 12 della legge n 241 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 12 — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2 L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1»

93A1783

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 marzo 1993.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1991 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali in data 24 giugno 1991, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 29 giugno 1991, che fissano per l'anno 1991 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a*), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1991 è parificato al salario relativo all'anno 1991 determinato, per la categoria dei salariati fissi, per ogni provincia, con i decreti ministeriali 24 giugno 1991 indicati nel preambolo.

Nel caso in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1993

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

p. *Il Ministro del tesoro*
GIAGU DEMARTINI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

93A1763

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 6 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Viste le osservazioni ed il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del maggio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le delibere di accoglimento delle suddette osservazioni del consiglio della facoltà di economia e commercio del 14 maggio 1991, del senato accademico del 22 maggio 1991 e del consiglio di amministrazione del 24 maggio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

diritto regionale;
legislazione dello sviluppo del Mezzogiorno;
diritto degli enti locali;
diritto sanitario;
diritto urbanistico;
diritto scolastico;
diritto delle Comunità europee;
statistica aziendale;
statistica economica;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
diritto civile;
diritto dell'economia;
diritto sportivo;
diritto di famiglia;
diritto agrario;
diritto del mercato finanziario;
diritto commerciale internazionale;
diritto penale commerciale;
diritto delle assicurazioni;
diritto sindacale;
diritto della previdenza sociale;
relazioni industriali;
agricoltura e sviluppo economico;
economia dei mercati agricoli e forestali;
teoria dello sviluppo economico;
economia dell'impresa;
economia industriale;
economia regionale;
economia delle aziende di pubblici servizi;
finanza aziendale;
economia degli intermediari finanziari;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa;
tecnologia ed economia delle fonti di energia;
geografia applicata;
geografia politica ed economica;
sociologia generale;
lingua russa (triennale);
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende pubbliche;
politica aziendale;
ragioneria bancaria e assicurativa;
revisione aziendale;
sistemi di informazione e di controllo;
matematica per l'economia;
teoria statistica delle decisioni;
elaboratori elettronici e sitemi meccanografici.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche sono aggiunti i seguenti:

analisi demografica;
demografia sociale;
politiche demografiche;
statistica per la ricerca sociale;
teoria statistica delle decisioni;

teoria e metodi statistici dell'affidabilità;
metodi di ottimizzazione;
statistica computazionale;
piano degli esperimenti;
processi stocastici;
metodi numerici;
matematica per l'economia:
programmazione economica.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 6 giugno 1991

Il rettore

93A1764

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 157, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è inserito l'art. 158, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in «diritto dell'economia urbana».

Scuola di specializzazione
in «diritto dell'economia urbana»

Art. 158. — È istituita presso l'Università degli studi di Bari la scuola di specializzazione in diritto dell'economia urbana che conferisce il diploma di specialista in diritto dell'economia urbana.

Art. 159. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di diritto privato della facoltà di economia e commercio.

Art. 160. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti in diritto dell'economia urbana, contribuendo alla formazione di operatori altamente specializzati e promuovendo l'aggiornamento di chi già opera nel settore.

In particolare la formazione specialistica, essenziale di taglio giuridico ma coordinata interdisciplinarmente con gli aspetti economici e tecnici, è rivolta alle problematiche, ed ai connessi sbocchi occupazionali e professionali, legati al rapporto città-territorio nel quadro della nuova normativa sulle autonomie locali, sulle aree metropolitane e sull'adeguamento degli strumenti urbanistici già adottati o da adottare.

In connessione con l'attività didattica ed al fine di elevare la professionalità degli specializzandi, la scuola promuove ricerche scientifiche sugli istituti del diritto dell'economia urbana, organizza convegni di studi, seminari, conferenze, discussioni e cura pubblicazioni. Per il conseguimento di tali fini possono essere stipulate convenzioni con scuole, centri, istituti dipartimenti, enti privati e pubblici, anche stranieri.

Art. 161. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 162. — Il numero massimo degli iscritti è di trenta per ogni anno e complessivamente di novanta per l'intero corso di studi.

Art. 163. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia marittima, in scienze economiche e bancarie, in ingegneria civile e in architettura.

Art. 164. — Le materie di insegnamento obbligatorie e opzionali sono le seguenti e sono distribuite tra i tre anni nel modo che segue. Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di economia e commercio.

I Anno:

1) pianificazione economica territoriale;
2) elementi tecnici e giuridici dell'urbanistica;
3) diritto edilizio I;
4) diritto dell'impresa edilizia;
5) un insegnamento opzionale a scelta.

II Anno:

1) diritto edilizio II;
2) legislazione e tecnica dei finanziamenti all'edilizia;
3) diritto degli appalti edilizi;
4) diritto della cooperazione edilizia;
5) un insegnamento opzionale a scelta.

III Anno:

1) diritto dei condomini edilizi;
2) diritto delle locazioni urbane e dell'equo canone;
3) contrattazione immobiliare;
4) diritto tributario edilizio;
5) un insegnamento opzionale a scelta.

Materie di insegnamento opzionali:

1) diritto dell'economia pubblica;
2) storia economica della città e del territorio;
3) geografia economica urbana;
4) elementi di statistica urbana e territoriale;
5) geologia applicata all'edilizia: tecnica e legislazione;
6) catasto dei fabbricati ed estimo urbano;
7) diritto regionale edilizio;
8) legislazione del recupero edilizio;
9) diritto penale edilizio;
10) diritto dell'edilizia residenziale pubblica.

Gli insegnamenti opzionali possono essere scelti dallo studente anche tra discipline diverse da quelle sopra indicate e attivate nella scuola purché impartite in corsi di laurea dell'Università di Bari, previa approvazione del consiglio della scuola. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 165. — Lo svolgimento dell'attività didattica terrà conto anche del carattere pratico delle discipline. A tale scopo il consiglio della scuola stabilirà, sentiti i docenti interessati, le attività pratiche che gli specializzandi dovranno svolgere. Le attività pratiche, svolte sotto la guida dei docenti della scuola, dovranno essere seguite per un periodo di cento ore per ciascuno anno di corso.

Il consiglio programma il coordinamento dei vari insegnamenti ed i seminari delle singole discipline. A questi saranno chiamati a collaborare, in base alla normativa vigente, docenti universitari ed esperti che, con il loro apporto, possano sostenere il livello di preparazione culturale e professionale più alto possibile.

Il consiglio decide altresì le forme di frequenza obbligatoria e le relative modalità di svolgimento, in conformità alla legge vigente.

Art. 166. — L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università su indicazione del consiglio della scuola. La scuola è finanziata, oltre che da contributi ordinari e straordinari dell'Università, da lasciti e donazioni di enti e di privati. Tutti i finanziamenti relativi alla scuola sono inseriti nel bilancio universitario.

Potranno essere assegnati a seguito di concorso premi e borse di studio con le modalità stabilite dal consiglio della scuola.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 8 ottobre 1991

Il rettore

93A1765

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 29 gennaio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella riunione del 9 maggio 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nella riunione del 12 settembre 1991, e dal consiglio di amministrazione nella riunione del 1° ottobre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 316 relativo alla scuola di specializzazione in cardiologia è modificato nel senso che possono essere iscritti venti studenti per ciascun anno di corso per un totale di ottanta specializzandi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 29 gennaio 1993

Il rettore: DIANZANI

93A1766

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 10 febbraio 1993

Disattivazione delle scuole dirette a fini speciali in informatica ed in organizzazione della produzione.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, con il quale sono stati istituiti i diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, con il quale sono stati inseriti nell'ordinamento didattico universitario gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario del settore dell'ingegneria;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 con il quale sono stati istituiti diplomi universitari presso facoltà universitarie, tra le quali la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano;

Vista la comunicazione ministeriale del 13 novembre 1992, prot. n. 5736-*bis*;

A seguito della trasformazione delle scuole dirette a fini speciali in informatica ed in organizzazione della produzione rispettivamente in diploma universitario in informatica ed automatica ed in diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione e della attivazione degli stessi corsi di diploma universitario dall'anno accademico 1992-93 come da decreto rettorale n. 179/AC del 20 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 1° dicembre 1992;

Decreta:

Le scuole dirette a fini speciali in informatica ed in organizzazione della produzione di cui agli articoli 84 e 85 dello statuto vengono disattivate a partire dall'anno accademico 1992-93 per il primo anno, e nell'anno accademico 1993-94 per il secondo anno, secondo le modalità indicate nei manifesti degli studi dei diplomi universitari corrispondenti nei quali sono state trasformate. Contestualmente i relativi articoli 84 e 85 dello statuto vengono abrogati, con relativa rinumerazione degli articoli successivi.

Milano, 10 febbraio 1993

Il rettore: MASSA

93A1767

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione».

Il decreto-legge 21 gennaio 1993, n 14, recante «Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 16 del 21 gennaio 1993

93A1825

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo esclusivo o prevalente di culto all'Arciconfraternita della SS. Vergine d'Itria, in Cagliari

Con decreto ministeriale 22 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1993, registro n 15 Interno, foglio n. 257, è stato riconosciuto lo scopo esclusivo o prevalente di culto ed è stato approvato lo statuto dell'arciconfraternita della SS Vergine d'Itria, con sede in Cagliari che, pertanto è da ritenersi a tutti gli effetti ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

93A1791

Conferimento della personalità giuridica alla fondazione «Fraternità sacerdotale S. Giuseppe Cafasso», in Torino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità ed una donazione.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1993, registro n 15 Interno, foglio n. 313, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla fondazione «Fraternità sacerdotale S Giuseppe Cafasso». L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare, col beneficio d'inventario e salvi i diritti dei terzi, l'eredità, gravata da vincolo di destinazione, disposta da Pietro o Pietro Alessandro Pacchiardo con testamento olografo 28 gennaio 1990, pubblicato con verbale in data 20 marzo 1991, numero 44031 di repertorio a rogito notaio Mario Levati, consistente in beni mobili dell'ammontare complessivo di L. 279.796 236 È altresì autorizzato ad accettare la donazione disposta dall'Opera diocesana della preservazione della fede, con sede in Torino, con atto pubblico 15 febbraio 1989, n 42307 di repertorio, per medesimo notaio consistente in titoli per un valore nominale complessivo di L. 500.000.000 nonché il terreno con entrostante fabbricato sito in Torino descritto nella perizia giurata 15 novembre 1988/7 ottobre 1989 del geometra Giovanni Arata e valutato L 1 800 000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

93A1792

Riconoscimento della personalità giuridica alla regione italiana dell'Istituto di Notre Dame de Digne, in Vallecrosia

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1992, registro n 15 Interno, foglio n. 315, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto alla regione italiana dell'Istituto di Notre Dame de Digne, in Vallecrosia (Imperia)

93A1793

Riconoscimento e classificazione di manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale 559/C.20675 XV J (117) del 26 novembre 1992, il manufatto esplosivo denominato: «Accenditore elettrico tipo SA 2030 A02/N26B» (per missile Milan) che la soc. BPD Difesa e Spazio intende importare dalla ditta Davey Bickford, Francia, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0325, divisione di rischio e gruppo di compatibilità 1.4 G.

93A1794

Riconoscimento e classificazione di polveri di lancio

Con decreto ministeriale 559/C.26458 XV J (106) del 7 gennaio 1993, le sottoelencate polveri di lancio che la società Europa metalli - Sezioni difesa Se.Di. S.p.a., intende importare dalla soc. PB Clermont S.A. - Engis (Belgio), sono riconosciute ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella prima categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico; il numero ONU applicabile risulta: divisione di rischio e gruppo di compatibilità 1.1C:

polvere a doppia base sferoidale WC 870 per caricamento cartucce cal. 20 mm Vulcan;

polvere a doppia base sferoidale WC 846 per caricamento cartucce cal. 7,62 mm NATO ordinarie e traccianti;

polvere a doppia base in grani laminati EM 89 per caricamento cartucce cal. 12,7 mm a salve;

polvere a doppia base in grani laminati tipo RD 85 per caricamento cartucce cal. 7,62 mm NATO a salve;

polvere a doppia base in grani sferici per caricamento cartucce cal. 7,62 mm NATO a corta gittata;

polvere a doppia base in grani laminati per caricamento cartucce cal. 9 mm NATO.

93A1795

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca alla società Pharmavis S.r.l., in Padova dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 736 dell'8 marzo 1993, è stata revocata, su rinuncia, alla società Pharmavis S.r.l., sede legale in Padova, viale Industria, 54, codice fiscale n. 02440980288, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito nella stessa sede.

93A1790

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1993, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto del sig. Carlo Tallei con testamento olografo pubblicato per atto dott. Alberto Mari, notaio in Tolentino, numero di repertorio 43722, e consistente nella somma di L. 160.000.000.

93A1798

Modificazioni ad autorizzazioni già concesse per l'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario

Decreto n. 1/1993 del 17 marzo 1993

Prodotti per uso veterinario «TRIBRISSEN» sospensione orale per suinetti (flacone da 200 ml) e «TRIBRISSEN» boli (2 e 10 blister da 5 boli cadauno).

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd - 160 Euston Road, London NW1 2BP Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla ditta Pitman Moore S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B, codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate: Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pitman Moore Ltd, Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS (Gran Bretagna).

Produttore: i prodotti per uso veterinario sono ora prodotti:

TRIBRISSEN sospensione orale per suinetti nell'officina del titolare A.I.C. sita in Kelvindale, 255 Lockburn Road, Glasgow - Scotland (Gran Bretagna);

e

TRIBRISSEN boli nell'officina del titolare dell'A.I.C. sita in Boghall Road, Bray, Wicklow, Irlanda.

I prodotti saranno importati in Italia sia già pronti e confezionati per la vendita, sia allo stato sfuso e le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura ed imballaggio) saranno effettuate dalla ditta Pitman Moore S.p.a., nella propria officina sita in San Bonifacio (Verona).

Decreto n. 2/1993 del 17 marzo 1993

Prodotti per uso veterinario «SISTAMEX», «ESTRUMATE» e «TRIBRISSEN 48%» nelle varie confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Coopers animal health - Berkhamsted, Hertfordshire (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla ditta Pitman Moore S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B, codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate: Titolare A.I.C., nuovo titolare dell'A.I.C. (cambio denominazione sociale e domicilio): Pitman Moore Limited, Breakspear Road South, Harefield, Middlesex, UB 9 6LS (Gran Bretagna).

Produttore: le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura ed imballaggio) possono essere ora effettuate anche dalla ditta Pitman Moore S.p.a., presso la propria officina sita in San Bonifacio (Verona).

Decreto n. 3/1993 del 17 marzo 1993

Vaccino per uso veterinario «PARACOX» (vaccino vivo attenuato polivalente per la profilassi delle coccidiosi del pollo).

Confezione sacchetto di plastica polietilenica da 500 ml (pari a 5000 dosi).

Titolare A.I.C.: Pitman Moore Ltd, Harefield, Middlesex, Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla ditta Pitman Moore S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B, codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate: confezione: è autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione da 100 ml (pari a 1000 dosi) resta invariato il numero di registrazione attribuito.

Decreto n. 4/1993 del 17 marzo 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «MICOTIL 300» (tilmicosina) flacone da 50 ml.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733, codice fiscale 00426150488.

Modifiche apportate: confezione: è autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione, flacone da 25 ml; resta invariato il numero di registrazione attribuito.

Produttore: le confezioni da 25 ml e 50 ml sono ora prodotte anche nello stabilimento di produzione della ditta Norbrook laboratoires Limited, con sede in Station Works, Camlough Road, Newry (Irlanda del Nord).

Le operazioni di controllo sul prodotto finito saranno eseguite nello stabilimento del titolare A.I.C. in Sesto Fiorentino per i lotti manufatturati da Eli Lilly S.p.a.; i lotti prodotti dalla Norbrook laboratoires Ltd, saranno controllati dalla stessa Norbrook laboratoires Ltd, oppure dalla Dista product limited, affiliata della Eli Lilly & Co., nel proprio stabilimento situato in Liverpool (Inghilterra).

Decreto n. 5/1993 del 17 marzo 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «APRAMYCIN 200 INIEZIONI» (apramicina solfato) flacone da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733, codice fiscale 00426150488.

Modifiche apportate:

Produttore: le confezioni da 100 ml è ora prodotta anche nello stabilimento di produzione della ditta Norbrook laboratoires limited, con sede in Station Works, Camlough Road, Newry (Irlanda del Nord).

Le operazioni di controllo sul prodotto finito saranno eseguite nello stabilimento del titolare A.I.C. in Sesto Fiorentino per i lotti manufatturati da Eli Lilly S.p.a.; i lotti prodotti dalla Norbrook laboratoires Ltd, saranno controllati dalla stessa Norbrook laboratoires Ltd, oppure dalla Dista product limited, affiliata della Eli Lilly & Co., nel proprio stabilimento situato in Liverpool (Inghilterra).

Decreto n. 6/1993 del 17 marzo 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «TYLAN» (Tilosina base) nelle formulazioni: Tylan 50 iniezioni (50 mg/ml in flacone da 25 ml, 50 ml e 100 ml) e Tylan 200 iniezioni (200 mg/ml in flacone da 50 ml e 100 ml).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 731/733 codice fiscale 00426150488.

Modifiche apportate: le formulazioni del prodotto per uso veterinario sopra indicato sono ora prodotte anche nello stabilimento di produzione della ditta Norbrook laboratoires limited, con sede in Station Works, Camlough Road, Newry (Irlanda del Nord).

Le operazioni di controllo sul prodotto finito saranno eseguite nello stabilimento del titolare dell'A.I.C. in Sesto Fiorentino, per i lotti manufatturati da Eli Lilly S.p.a., i lotti prodotti dalla Norbrook laboratoires Ltd, saranno controllati dalla stessa Norbrook laboratoires Ltd. oppure dalla Dista product limited, affiliata della Eli Lilly & Co. nel proprio stabilimento situato in Liverpool (Inghilterra).

Decreto n. 7/1993 del 17 marzo 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «BYKAHEPAR» flacone da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GMBH di Costanza (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa 126, codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate:

Produttore: a decorrere dal 1° luglio 1993 la specialità medicinale di cui trattasi sarà prodotta dalla società Schering Plough Santé Animale, con sede legale in Rue Baudine 92, 92307 Levallois-Perret (Francia), nello stabilimento sito in La Grindoliere, 49500 Segré (Francia).

Le confezioni già prodotte alla data del 1° luglio 1993, possono essere mantenute in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 8/1993 del 17 marzo 1993

Specialità medicinali per uso veterinario «LOTAGEN concentrato», «LOTAGEN iniettore» e «LOTAGEN gel».

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GMBH di Costanza (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa 126, codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate:

Produttore: a decorrere dal 1° luglio 1993 le specialità medicinali per uso veterinario sopraindicate saranno prodotte dalla società Schering Plough Santé Animale, con sede legale, in Rue Baudine 92, 92307 Levallois-Perret (Francia), nello stabilimento sito in La Grindoliere, 49500 Segré (Francia).

Le confezioni già prodotte alla data del 1° luglio 1993, possono essere mantenute in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 9/1993 del 17 marzo 1993

Prodotto per uso veterinario «TINKANIUM» soluzione iniettabile nelle confezioni: flacone da 100 ml, flacone da 250 ml e flacone da 1000 ml per uso orale.

Titolare A.I.C.: Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, Strada Manara 5, codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate:

Composizione: (limitatamente agli eccipienti) la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: glicofiurolo 28 g, dimetilacetamide 20 g, polietilenglicole 200 g 3, alcool etilico 95% g 4, acqua p.p.i. q. b. a 100 ml.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta.

Decreto n. 10/1993 del 17 marzo 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «VIBRAVET PASTA» (doxiciclina monoidrato):

1 siringa da 5 ml di pasta all'1%;

1 siringa da 5 ml di pasta al 10%.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina ss. 156, km 50, codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate:

Confezione: nuove confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

«VIBRAVET PASTA» 1 siringa da 10 ml all'1%;

«VIBRAVET PASTA» 1 siringa da 10 ml al 10%.

Resta invariato il numero di registrazione attribuito.

Decreto n. 11/1993 del 17 marzo 1993

Prodotto per uso veterinario «CANDUR CEL» vaccino Behringwerke contro il cimurro, l'epatite contagiosa e le leptospirosi del cane, nelle varie confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Behringwerke A.G. di Marburg Lahn (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Roussel-Hoechst Agrovet S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5, codice fiscale 04210710150.

Modifiche apportate:

Confezione: nuove confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

10 dosi prive di siringhe sterili;

30 dosi prive di siringhe sterili;

50 dosi prive di siringhe sterili;

100 dosi prive di siringhe sterili.

Resta invariato il numero di registrazione attribuito.

Decreto n. 12/1993 del 17 marzo 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «ATIQUINE» (flumequine) nelle varie confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Agenzia terapeutica italiana (A.T.I.) s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà, 1, codice fiscale 00416510287.

Modifiche apportate:

Denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora denominata «FLUMEXIL» (flumequine).

Decreto n. 13/1993 del 17 marzo 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «ELMIVET» (mebendazolo) confezioni: 20 compresse, gocce flacone da 20 ml e 50 ml e pasta 12,5 g al 32%.

Titolare A.I.C.: A.M.S.A. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale dei Parioli, 27, codice fiscale 00539640482.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare: Scrovet S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Via Ludovisi, 35, codice fiscale 07107080587.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale per uso veterinario continua ad essere effettuata dalla società A.M.S.A. nello stabilimento sito in Barberino di Mugello (Firenze).

Decreto n. 14/1993 del 17 marzo 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «LOPATOL» (nitroscanato):

tipo «100» compresse laccate in confezioni da 4, 6, 8 10 e 100 compresse;

tipo «500» compresse laccate in confezioni da 2, 4 e 40 compresse.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy A.G. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Ciba Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) s.s. 233, Km. 20,5, codice fiscale 00826480154.

Modifiche apportate: Composizione: (limitatamente agli eccipienti) la composizione ora autorizzata è la seguente:

una compressa contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: metilcellulosa 50 cp 1 mg; silice precipitata 2,5 mg; amido di mais 16,4 mg; cellulosa microgranulare 10 mg; magnesio stereato 0,10 mg; cellulosa HPM 603 mg 0,75; polietilenglicole 8000 mg 0,15; talco 0,60 mg.

93A1826

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza presso la società Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1993 è stato nominato il comitato di sorveglianza della società Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a, in liquidazione coatta amministrativa, mediante la nomina dei signori:

Vicario dott. Francesco Maria, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di presidente;

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente;

Taddia dott. Mario, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena.

93A1796

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'associazione «A.P.O.T.», in Trento, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari.

Con decreto ministeriale n. 10310 del 31 dicembre 1992 è stata accertata nell'associazione «A.P.O.T.», con sede in Trento, via Segantini, 10, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 165 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari, di cui all'art. 5 della legge citata e, ad essa, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

93A1797

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 22 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 22 marzo 1993

Dollaro USA	1586,42
ECU	1878 —
Marco tedesco	968,21
Franco francese	284,10
Lira sterlina	2357,74
Fiorino olandese	861,53
Franco belga	47,01
Peseta spagnola	13,54
Corona danese	251,59
Lira irlandese	2347,90
Dracma greca	7,12
Escudo portoghese	10,42
Dollaro canadese	1274,95
Yen giapponese	13,69
Franco svizzero	1048,18
Scellino austriaco	137,60
Corona norvegese	227,82
Corona svedese	205,44
Marco finlandese	266,94
Dollaro australiano	1140,16

93A1879

N. 50

Media dei titoli del 15 marzo 1993

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	75,300
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	104,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	95,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 .	94,100
» » » 21- 4-1987/94	93,475
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,930
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,200
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,300
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,930
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,125
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101,025
» » » 12,50% 18-12-1989/95 . . .	100,100
» » » 12,50% 17- 1-1990/96 . . .	100,450
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,075
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,925
» » » 12,50% 15- 6-1990/96 . . .	100,050
» » » 12,50% 19- 9-1990/96 . . .	100,225
» » » 12,50% 20-11-1990/96 . . .	100,375
» » » 10,25% 1-12-1988/96 . . .	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,725
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,600
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100,075
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,975
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	100,100
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 . .	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . .	99,100
» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . .	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . .	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 . .	100,925
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,050
» » » TR 2,5% 1983/93	101,750
» » » Ind. 1- 4-1988/93	99,975
» » » » 1- 5-1988/93	100,300
» » » » 1- 6-1988/93	100,750
» » » » 18- 6-1986/93	100,275
» » » » 1- 7-1988/93	101,025
» » » » 17- 7-1986/93	100,125
» » » » 1- 8-1988/93	100,950
» » » » 19- 8-1986/93	100,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93 . . .	100,775
» » » » 18- 9-1986/93 . .	100,700
» » » » 1-10-1988/93 . . .	100,325
» » » » 20-10-1986/93 . . .	101,325
» » » » 1-11-1988/93 . .	100,600
» » » » 18-11-1987/93 . . .	101,450
» » » » 19-12-1986/93 . . .	102,150
» » » » 1- 1-1989/94	100,875
» » » » 1- 2-1989/94 . . .	101,050
» » » » 1- 3-1989/94 . .	101,025
» » » » 15- 3-1989/94 . .	100,750
» » » » 1- 4-1989/94	100,300
» » » » 1- 9-1989/94	100,225
» » » » 1-10-1987/94	100,800
» » » » 1-11-1989/94	99,875
» » » » 1- 1-1990/95	100,100
» » » » 1- 2-1985/95	101,525
» » » » 1- 3-1985/95	99,575
» » » » 1- 3-1990/95	100,050
» » » » 1- 4-1985/95	98 —
» » » » 1- 5-1985/95	97,375
» » » » 1- 5-1990/95	99,575
» » » » 1- 6-1985/95	97,500
» » » » 1- 7-1985/95 . . .	97,900
» » » » 1- 7-1990/95	100 —
» » » » 1- 8-1985/95	98,075
» » » » 1- 9-1985/95	98,250
» » » » 1- 9-1990/95	99,950
» » » » 1-10-1985/95 . . .	98,925
» » » » 1-10-1990/95	99,625
» » » » 1-11-1985/95 . .	99,575
» » » » 1-11-1990/95	99,550
» » » » 1-12-1985/95	100,550
» » » » 1-12-1990/95	99,900
» » » » 1- 1-1986/96	100,250
» » » » 1- 1-1986/96 II . .	101,650
» » » » 1- 1-1991/96	100,025
» » » » 1- 2-1986/96	100,225
» » » » 1- 2-1991/96	99,900
» » » » 1- 3-1986/96	99,425
» » » » 1- 4-1986/96	97,550
» » » » 1- 5-1986/96	96,775
» » » » 1- 6-1986/96	96,675
» » » » 1- 7-1986/96	96,700

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	96,850
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,300
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,100
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,425
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,900
»	»	»	»	1- 1-1987/97	100,275
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,800
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,725
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,750
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,750
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,250
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,300
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,425
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,625
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,100
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,675
»	»	»	»	1- 4-1991/98	97,100
»	»	»	»	1- 5-1991/98	97,075
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,400
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,625
»	»	»	»	1- 8-1991/98	97,625
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97,300
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,725
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,850
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,075
»	»	»	»	1- 1-1992/99	97,400
»	»	»	»	1- 2-1992/99	97,175
»	»	»	»	1- 3-1992/99	97,125
»	»	»	»	1- 4-1992/99	96,400
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96,500
»	»	»	»	1- 6-1992/99	97,175
»	»	»	»	1- 8-1992/99	97,100

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 7-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,025
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,175
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	100,200
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,125
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,125
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	99,100
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	99,050
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	98,850
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	98,775
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	98,625
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,050
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,925
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,025
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100 —
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	99,925
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98 —
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	97,750
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	97,475
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	100,125
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	97,475
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	96,700
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	96,800
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	96,775

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				15- 4-1985/93	9,75%	98,650
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,725
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,300
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	98,200
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98,325
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,375
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	100,050
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	100,500
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	98,750
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	102,500
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	99,775
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,275
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,400
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	103,550
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,450
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	107,450
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,950
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	104,100
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	106,725
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	105,300
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	101,800
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	105,075
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,20%	106,250
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10,50%	104,475

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M15033

N. 51

Media dei titoli del 16 marzo 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	75,500
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,100
» 10% Cassa DD PP. sez A Cr C P 97. . . .	99,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,200
» » » 21- 4-1987/94	93,250
» » C.T O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,975
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,800
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,875
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,725
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101,025
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,100
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,450
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,125
» » » 12,50% 16- 5-1990 96	100,100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,250
» » » 12,50% 19- 9-1990,96	100,250
» » » 12,50% 20-11-1990,96	100,400
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991 97 . . .	100,625
» » » 12,00% 17- 4-1991/97 . . .	100,800
» » » 12,00% 19- 6-1991/97 . . .	100,075
» » » 12,00% 20- 1-1992/98 . . .	100,050
» » » 12,00% 19- 5-1992/97 . . .	100,150
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93. .	98,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93. .	99,100
» » » 8,50% 19- 8-1987/93. .	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93. .	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94. .	101,025
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	102,400
» » » Ind 1- 4-1988/93. . . .	99,975
» » » » 1- 5-1988/93. . . .	100,275
» » » » 1- 6-1988,93. . . .	100,725
» » » » 18- 6-1986/93. . . .	100,150
» » » » 1- 7-1988/93. . . .	101,100
» » » » 17- 7-1986/93. . . .	100,300
» » » » 1- 8-1988/93. . . .	101,075
» » » » 19- 8-1986/93. . . .	100,400
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93. . .	100,825
» » » » 18- 9-1986/93. . . .	100,400
» » » » 1-10-1988/93. . . .	100,375
» » » » 20-10-1986/93. . . .	101,225
» » » » 1-11-1988/93. . . .	100,600
» » » » 18-11-1987/93. . . .	102,150
» » » » 19-12-1986/93. . . .	102,900
» » » » 1- 1-1989/94. . . .	100,850
» » » » 1- 2-1989/94. . . .	100,900
» » » » 1- 3-1989/94. . . .	101 —
» » » » 15- 3-1989/94. . . .	100,675
» » » » 1- 4-1989/94. . . .	100,300
» » » » 1- 9-1989/94. . . .	100,225
» » » » 1-10-1987/94. . . .	100,750
» » » » 1-11-1989/94. . . .	99,875
» » » » 1- 1-1990/95. . . .	100,150
» » » » 1- 2-1985/95. . . .	101,425
» » » » 1- 3-1985/95. . . .	99,600
» » » » 1- 3-1990/95. . . .	100,025
» » » » 1- 4-1985/95. . . .	98,025
» » » » 1- 5-1985/95. . . .	97,400
» » » » 1- 5-1990/95. . . .	99,600
» » » » 1- 6-1985/95. . . .	97,475
» » » » 1- 7-1985/95. . . .	97,850
» » » » 1- 7-1990/95. . . .	100,050
» » » » 1- 8-1985/95. . . .	98,100
» » » » 1- 9-1985/95. . . .	98,275
» » » » 1- 9-1990/95. . . .	99,900
» » » » 1-10-1985/95. . . .	98,925
» » » » 1-10-1990/95. . . .	98,625
» » » » 1-11-1985/95. . . .	99,575
» » » » 1-11-1990/95. . . .	99,550
» » » » 1-12-1985/95. . . .	101,125
» » » » 1-12-1990/95. . . .	99,900
» » » » 1- 1-1986/96. . . .	100,300
» » » » 1- 1-1986/96 II . .	101,500
» » » » 1- 1-1991/96. . . .	100 —
» » » » 1- 2-1986/96. . . .	100,450
» » » » 1- 2-1991/96. . . .	99,950
» » » » 1- 3-1986/96. . . .	99,750
» » » » 1- 4-1986/96. . . .	97,625
» » » » 1- 5-1986/96. . . .	96,850
» » » » 1- 6-1986/96. . . .	96,725
» » » » 1- 7-1986/96. . . .	96,750

Titolo		Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 8-1986/96	96,825
» » » »		1- 9-1986/96	97,325
» » » »		1-10-1986/96	98,075
» » » »		1-11-1986/96	99,475
» » » »		1-12-1986/96	101 —
» » » »		1- 1-1987/97	100,275
» » » »		1- 2-1987/97	99,800
» » » »		18- 2-1987/97	99,725
» » » »		1- 3-1987/97	98,800
» » » »		1- 4-1987/97	96,900
» » » »		1- 5-1987/97	96,800
» » » »		1- 6-1987/97	96,675
» » » »		1- 7-1987/97	96,550
» » » »		1- 8-1987/97	96,675
» » » »		1- 9-1987/97	98,100
» » » »		1- 3-1991/98	97,725
» » » »		1- 4-1991/98	97,125
» » » »		1- 5-1991/98	97,175
» » » »		1- 6-1991/98	97,400
» » » »		1- 7-1991/98	97,650
» » » »		1- 8-1991/98	97,650
» » » »		1- 9-1991/98	97,425
» » » »		1-10-1991/98	96,750
» » » »		1-11-1991/98	96,900
» » » »		1-12-1991/98	97,075
» » » »		1- 1-1992/99	97,475
» » » »		1- 2-1992/99	97,300
» » » »		1- 3-1992/99	97,150
» » » »		1- 4-1992/99	96,400
» » » »		1- 5-1992/99	96,500
» » » »		1- 6-1992/99	97,675
» » » »		1- 8-1992/99	97,125
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,875
» » »	12,50%	1-10-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993	100,025
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
» » »	12,50%	17-11-1993	100,200
» » »	12,50%	1-12-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,150

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	100.200
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100.125
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100.175
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99.050
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	99 —
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98.875
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,750
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98.625
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100.050
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99.900
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,950
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,975
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99.925
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97.925
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,750
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	99.250
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	97.500
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96.725
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96.675
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96.800
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96.725
Certificati credito Tesoro E.C.U.	9,75%	15- 4-1985/93	98.925
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	98.725
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	98.550
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	98.200
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	98.300
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	99.800
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	97,750
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	99.775
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	100.350
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	98.700
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	101.150
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	98.250
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	100.275
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	100,750
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	102,750
» » » »	10,70%	22-11-1989/94	103.200
» » » »	11,15%	24- 1-1990/95	106.950
» » » »	12,00%	27- 3-1990/95	107.500
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	102.650
» » » »	11,50%	29- 5-1990/95	106.600
» » » »	11,90%	26- 9-1990/95	105.500
» » » »	11,00%	16- 7-1991/96	101 —
» » » »	10,60%	22-11-1991/96	104.050
» » » »	10,20%	23- 3-1992/97	106,150
» » » »	10,50%	26- 5-1992/97	103.550

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M16033

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.R.C. - Società consortile a r.l., in Decollatura, al trattamento ordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1993, la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.R.C. - Società consortile a r.l. di Decollatura (Catanzaro), impegnata nei lavori di costruzione della strada di collegamento tra la superstrada di due Mari e del Medio Savunto attraverso la comunità montana del Reventino, è prorogata per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 ottobre 1992.

93A1775

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nova Pack, con sede in Novara e stabilimento in Novara, per il periodo dal 9 gennaio 1993 all'8 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Esaro operante nei comuni di Sibari e S. Agata d'Esaro, impegnato nei lavori di costruzione della diga sull'Alto Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1993 in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nusam - Nuova saccarifera meridionale, con sede legale in Roma e stabilimenti in Roma e Avezzano (L'Aquila), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, per il periodo dal 4 ottobre 1991 al 30 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Cuorgnè, con sede in Cuorgnè (Torino) e stabilimento in Cuorgnè (Torino), per il periodo dal 10 dicembre 1992 al 9 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alessandro Zegna, con sede in Erba (Como) e stabilimento in Masserano (Vercelli), per il periodo dall'8 gennaio 1993 al 7 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Unibit, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 27 giugno 1992 al 26 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, ai sensi 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dell'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abete grafica, con sede e stabilimento di Roma, per il periodo dal 16 dicembre 1991 al 15 giugno 1992.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, ai sensi 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.PM. - Poligrafico piemontese, con sede legale in Milano e stabilimento di Roma, per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Cogitau impegnati nei lavori per il completamento del porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria) resisi disponibili dal 1° marzo 1991 al 10 agosto 1991 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Napoli e impegnate nella realizzazione del III lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, resisi disponibili dal 10 dicembre 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Napoli e impegnate nella realizzazione del III lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, resisi disponibili dal 10 dicembre 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Napoli e impegnate nella realizzazione del III lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, resisi disponibili dal 10 dicembre 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di ventiquattro dipendenti occupati presso lo stabilimento Fonderie cav. Cortiana Bortolo S.r.l. di S. Vito di Leguzzano (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali per 24 unità, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo 14 settembre 1992 al 13 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di otto impiegati dipendenti dalla Stacchini sud, occupati presso lo stabilimento di Oricola (L'Aquila) e uffici di Roma, con esclusione di due lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1991 al 30 aprile 1991.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di sedici dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Lenna di Zone (Brescia), occupati presso lo stabilimento di Zone (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 18 ore settimanali per quattordici operai così strutturate: sette operai lavorano lunedì, martedì e mercoledì per sei ore al giorno, altri sette operai lavorano giovedì, venerdì e sabato per sei ore al giorno e a venti ore medie settimanali per due operai che lavorano due giorni e mezzo alla settimana per otto ore al giorno è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di cinquantatre operai dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Bellavita di Rho (Milano), occupati presso lo stabilimento di Rho (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 agosto 1992 al 30 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di quarantuno unità occupati presso lo stabilimento di Zoppola (Pordenone), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a ore 20 così distribuite: 4 ore giornaliere dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 nei confronti di quarantuno unità a fronte di un organico totale di quarantadue lavoratori occupati nello stabilimento di Zoppola (Pordenone), settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 29 novembre 1992.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di sette lavoratori dipendenti della ditta Mc. Crev. S.r.l., occupati presso lo stabilimento di Crevalcore (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore massime settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 agosto 1992 al 30 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di settanta dipendenti dalla S.r.l. Maper G. di Canegrate (Milano), occupati presso lo stabilimento di Canegrate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali (cinque giorni settimanali, da lunedì al venerdì, a 4 ore giornaliere), è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° novembre 1993.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di sedici lavoratori (quattordici operai e due impiegati) dipendenti dalla S.r.l. Stefanazzi, sede di Busto Arsizio (Varese), occupati presso lo stabilimento di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° maggio 1993.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore di due lavoratrici con qualifica di impiegata-amministrativa dipendenti dalla S.r.l. Selco, con sede in Villanova Castenaso (Bologna), occupate presso lo stabilimento di Villanova Castenaso (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere), è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 30 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 169, e dell'art. 3, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Azienda reimpiego Palermo, con sede in Palermo, assunti in base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 169, è prorogato al 31 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.P. elettronica, con sede in Mazzo di Rho (Milano) e unità in Mazzo di Rho (Milano, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 agosto 1992 al 12 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salumificio Telesino, con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e unità in Benevento, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 luglio 1992 al 13 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.I., con sede in Alpignano (Torino) e stabilimento in Alpignano (Torino), per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1° giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Joky, con sede in Collecorvino (Pescara) e stabilimento in Pescara, per il periodo dal 9 ottobre 1992 all'8 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fashion Center, con sede in Bentivoglio (Bologna) e stabilimento in Bentivoglio (Bologna), per il periodo dal 2 agosto 1992 al 1° febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento in S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 19 settembre 1992 al 18 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria farmaceutica lucana, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento in Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ellezeta, con sede in Adria (Rovigo) e stabilimenti in Curicchi di Bottrighe e Adria (Rovigo), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Super Eva Glass Elios Vantini, con sede in Albignasego (Padova) e stabilimento in Albignasego - Maserà (Padova), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.C. - Industria meccanica di Chiavenna, con sede in Chiavenna (Sondrio) e stabilimento in Chiavenna (Sondrio), per il periodo dal 17 marzo 1992 al 16 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Calzaturificio olimpionica di Di Sarno Vincenzo, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento in Acerra (Napoli), per il periodo dal 6 novembre 1992 al 5 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.P.I. - Chromium Plating italiana, con sede in Brugherio (Milano) e stabilimenti in Brugherio (Milano) e Montichiari (Brescia), per il periodo dal 14 ottobre 1992 al 13 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Proma, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento in Caivano (Napoli), per il periodo dal 16 gennaio 1993 al 15 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Bella moda, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento in Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintras, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e stabilimento in Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dal 16 novembre 1992 al 15 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Autovox, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.A.G.I.S., con sede in Cortefranca, frazione Colombaro (Brescia) e stabilimento in Cortefranca, frazione Colombaro (Brescia), per il periodo dal 25 aprile 1992 al 24 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Porcellana di Cislago, con sede in Bellusco (Milano) e stabilimento in Cislago (Varese) per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stamperia A & B, con sede in Appiano Gentile (Como) e stabilimento in Appiano Gentile (Como), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

93A1776

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare «alla memoria»

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1993, registro n. 8 Difesa, foglio n. 261, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'oro «alla memoria»

Marco Betti, da Pisa, maggiore A.A.r.n. R.E.S.P. — Più volte impiegato, quale capo equipaggio in missioni di trasporto a fini umanitari, condotte sotto l'egida dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, si distingueva per il coraggio, l'eccezionale impegno, l'elevata professionalità e le insigni virtù militari, volando ripetutamente sul territorio dell'ex Jugoslavia. Pur nella consapevolezza dell'alto e costante rischio connesso con ogni missione di volo, per il pericolo incontrollato di possibili attacchi da parte di una delle fazioni in lotta nei territori martoriati della Bosnia-Erzegovina, persisteva nell'assolvimento dei compiti, privilegiando sempre l'intento umanitario. Nuovamente chiamato a soccorrere l'inerme popolazione civile di Sarajevo, benché consapevole del grave pericolo dell'impresa, non esitava ad eseguirla sorvolando ancora una volta a bassa quota, nella fase finale della missione, il territorio circostante la città altamente a rischio. Mentre si apprestava all'atterraggio il velivolo precipitava al suolo, colpito ad entrambi i motori da due missili proditoriamente lanciati da terra. Il vile agguato troncava la sua giovane vita, perché aveva anteposto il bene del prossimo alla propria sicurezza con somma generosità e oltre i limiti del dovere. Degno erede di una eroica tradizione di dedizione al servizio e di altruismo portato fino in fondo all'estremo sacrificio. — Cielo di Konjic (Bosnia-Erzegovina), 3 settembre 1992.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1993, registro n. 8 Difesa, foglio n. 262, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'oro «alla memoria»

Marco Rigliaco, da Napoli, capitano A.A.r.n.n. S.P.E. — Più volte impiegato, quale copilota in missioni di trasporto a fini umanitari, condotte sotto l'egida dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, si distingueva per il coraggio, l'eccezionale impegno, l'elevata professionalità e le insigni virtù militari, volando ripetutamente sul territorio dell'ex Jugoslavia. Pur nella consapevolezza dell'alto e costante rischio connesso con ogni missione di volo, per il pericolo incontrollato di possibili attacchi da parte di una delle fazioni in lotta nei territori martoriati della Bosnia-Erzegovina, persisteva nell'assolvimento dei compiti, privilegiando sempre l'intento umanitario. Nuovamente chiamato a soccorrere l'inerme popolazione civile di Sarajevo, benché consapevole del grave pericolo dell'impresa, non esitava ad eseguirla sorvolando ancora una volta a bassa quota, nella fase finale della missione, il territorio circostante la città altamente a rischio. Mentre si apprestava all'atterraggio il velivolo precipitava al suolo, colpito ad entrambi i motori da due missili proditoriamente lanciati da terra. Il vile agguato troncava la sua giovane vita, perché aveva anteposto il bene del prossimo alla propria sicurezza con somma generosità e oltre i limiti del dovere. Degno erede di una eroica tradizione di dedizione al servizio e di altruismo portato fino in fondo all'estremo sacrificio. — Cielo di Konjic (Bosnia-Erzegovina), 3 settembre 1992.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1993, registro n. 8 Difesa, foglio n. 263, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'oro «alla memoria»

Giuliano Velardi, da Roma, m.llo 1ª cl. MEB S.P. — Validissimo, capace ed esperto direttore di carico e lancio di G. 222, si distingueva per il coraggio e l'altissimo senso del dovere, prendendo parte a numerosi voli umanitari sul territorio della ex Jugoslavia a favore delle locali popolazioni vittime di scontri armati. Pur nella consapevolezza dell'alto e costante rischio connesso con ogni missione di volo, per il pericolo incontrollato di possibili attacchi da parte di una delle fazioni in lotta nel territorio martoriato della Bosnia-Erzegovina, continuava nell'assolvimento del proprio compito, privilegiando sempre l'intento umanitario. Nel corso dell'ultima missione perdeva la vita a seguito dell'abbattimento dell'aereo che, mentre di predisponeva all'atterraggio su Sarajevo, era colpito da due missili proditoriamente lanciati da terra. Vittima innocente della barbarie umana e luminoso esempio di altruismo portato fino al supremo sacrificio. — Cielo di Konjic (Bosnia-Erzegovina), 3 settembre 1992.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1993, registro n. 8 Difesa, foglio n. 264, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'oro «alla memoria»

Giuseppe Buttaglieri, da Castrocielo (Frosinone), m.llo 1ª cl. MOT S.P. — Validissimo, capace ed esperto tecnico di volo di G. 222, si distingueva per il coraggio e l'altissimo senso del dovere, prendendo parte a numerosi voli umanitari sul territorio della ex Jugoslavia a favore delle locali popolazioni vittime di scontri armati. Pur nella consapevolezza dell'alto e costante rischio connesso con ogni missione di volo, per il pericolo incontrollato di possibili attacchi da parte di una delle fazioni in lotta nel territorio martoriato della Bosnia-Erzegovina, continuava nell'assolvimento del proprio compito, privilegiando sempre l'intento umanitario. Nel corso dell'ultima missione perdeva la vita a seguito dell'abbattimento dell'aereo che, mentre di predisponeva all'atterraggio su Sarajevo, era colpito da due missili proditoriamente lanciati da terra. Vittima innocente della barbarie umana e luminoso esempio di altruismo portato fino al supremo sacrificio — Cielo di Konjic (Bosnia-Erzegovina), 3 settembre 1992.

93A1774

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro degli affari esteri 17 dicembre 1992 recante: «Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno alla commissione di avanzamento per la carriera diplomatica del Ministero per l'anno 1993». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 23 dicembre 1992).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 4, riportato nella prima colonna alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ottavo rigo, dove è scritto: «segretario di legazione *Francesco* De Cerchio;», leggasi «segretario di legazione *Pierfrancesco* De Cerchio,».

93A1834

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 6 8 0 9 3 *

L. 1.300